

ISTRUZIONE SULL' AMPLIAMENTO DELLA FACOLTA' DI AMMINISTRARE LA S. COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 723/70 del 31.VII. 1970, ha trasmesso la seguente Istruzione della Sacra Congregazione per il Culto divino:

Tutta la tradizione della Chiesa insegna che i fedeli, per mezzo della Comunione sacramentale, si inseriscono in modo piu' perfetto nella celebrazione eucaristica. In tal modo, infatti, partecipano pienamente al Sacrificio eucaristico, cioe' non soltanto con la fede e la preghiera, ne' si uniscono a Cristo, offerto sull'altare, soltanto spiritualmente, ma anche ricevendo Lui stesso sacramentalmente, cosi' da attingere frutti piu' abbondanti da questo SS.mo Sacrificio.

Affinche' apparisse piu' chiaramente ai fedeli (1) la pienezza del segno del convito eucaristico, fermi restando i principi dogmatici fissati dal Concilio di Trento, con cui si insegna che anche sotto una sola specie si riceve tutto ed integro il Cristo e il vero sacramento (2), il Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II stabiliva che, in alcuni casi da determinarsi dalla Sede Apostolica, i fedeli potessero ricevere la Comunione sotto le due specie (3).

Questa volonta' del Concilio e' stata attuata gradualmente (4), man mano che progrediva la preparazione dei fedeli, perche' piu' sicuramente dal cambiamento della disciplina eucaristica se ne ricavassero frutti piu' ubertosi di pietas' e di vantaggio spirituale.

Fin dall'inizio sempre di piu' si e' auspicato che i casi, nei quali si potesse dare la Comunione sotto le due specie, fossero moltiplicati in relazione alle diverse esigenze sia di regioni che di persone.

Pertanto la S. C. per il Culto divino, tenuto conto delle richieste di molti vescovi, anzi di numerose Conferenze Episcopali e di vari Superiori di famiglie religiose, per disposizione del Sommo Pontefice, circa la fa-

(1) Cfr. *Institutio generalis Missalis romani*, n.240.

(2) Cfr. Conc. Trid., Sess. XXI, Decr. de Communionem eucharisticam, c. 1-3: Denz. 929-932 (1725-1729).

(3) Cfr. Const. de sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n.55.

(4) S. Congr. Rituum, Decretum generale quo ritus concelebrationis et Communionis sub utraque specie promulgatur, *Ecclesiae semper*, 7 martii 1965: A. A. S. 57 (1965), pp. 411-412; *Instructio de cultu mysterii eucharistici, Eucharisticum mysterium*, 25 maii 1967, n. 32: A. A. S. 59 (1967) n. 32: A. A. S. 59 (1967), pp. 558-559; *Institutio generalis Missalis Romani*, nn. 76, 242.

colta' di amministrare la Sacra Comunione sotto le due specie, stabilisce quanto segue:

1. La Comunione sotto le due specie puo' distribuirsi, a giudizio dell'Ordinario, nei casi determinati dalla Sede Apostolica, secondo l'elenco annesso.

2. Inoltre, le Conferenze Episcopali possono stabilire fino a che punto, per quali motivi, e a quali condizioni gli Ordinari possano concedere la Comunione sotto le due specie in altri casi che abbiano grande importanza per la vita spirituale di una Comunita' o di un gruppo di fedeli.

3. Entro questi limiti, gli Ordinari possono indicare casi particolari, a condizione, tuttavia, che la facolta' non sia concessa indiscriminatamente, ma che siano ben precisate le celebrazioni e le cose a cui fare attenzione; siano inoltre evitate le occasioni, in cui si abbia un numero rilevante di comunicandi. Gli stessi gruppi, ai quali viene concessa questa facolta', siano ben circoscritti, ordinati ed omogenei.

4. L'Ordinario del luogo puo' concedere tali facolta' per tutte le chiese e gli oratori nell'ambito del suo territorio; l'Ordinario religioso per le case da lui dipendenti. Spetta inoltre ad essi curare che vengano osservate le norme prescritte dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale. Prima di concedere la facolta', devono essere certi che tutto possa realmente svolgersi in modo che sia salvaguardata la santita' del sacramento.

5. Prima che i fedeli siano ammessi alla santa Comunione sotto le due specie, si faccia sempre la dovuta catechesi, che li istruisca adeguatamente sul significato del rito.

6. Affinche' la Comunione sotto le due specie sia distribuita convenientemente, e' necessario aver cura che tutto si svolga con il dovuto rispetto e che sia osservato il rito descritto nei nn.244-251 dell'Istruzione generale del Messale Romano.

Si scelga il modo piu' conveniente, perche' la Comunione sia data con dignita', pieta' e decoro e si possano evitare pericoli di irriverenza, tenendo presenti la natura di ciascun gruppo liturgico, l'eta', le condizioni e la preparazione di coloro che la ricevono.

Tra i modi previsti dalla Istruzione del Messale Romano, ha certamente la preminenza quello della Comunione fatta bevendo dallo stesso calice; tuttavia esso deve scegliersi soltanto quando tutto puo' svolgersi in conveniente ordine e senza alcun pericolo di irriverenza verso il Sangue del Signore. Se sono presenti, si scelgano allora altri sacerdoti o diaconi o accoliti, che presentino il calice.

Al contrario, non sembra da approvarsi il metodo di passarsi l'un l'altro il calice o di accostarsi direttamente al calice da parte dei comunicandi per comunicarsi al Sangue del Signore.

Quando non siano disponibili ministri di cui sopra, se i comunicandi sono pochi e la sacra Comunione sotto le due specie si fa bevendo direttamente al calice, lo stesso sacerdote distribuisca la Comunione prima con il pane consacrato e poi con l'altra specie.

Altrimenti si preferisca il rito della Comunione sotto le due specie per intinzione, in modo che si possa ovviare alle difficoltà pratiche e si provveda in maniera più adatta al rispetto dovuto al sacramento. Così si rende più facile e sicuro l'accesso alla Comunione sotto le due specie ai fedeli di ogni età e condizione, ed insieme è rispettata la verità della pienezza del segno.

Il Sommo Pontefice PAOLO VI, il giorno 26 giugno 1970, ha approvato la presente Istruzione e ne ha disposto la promulgazione.

Dalla sede della Sacra Congregazione per il Culto divino, il 29 giugno 1970.

A. BUGNINI, *Segretario*

BENNO CARD. GUT, *Presidente*

APPENDICE

Casi, stabiliti dalla Istituzione Generale del Messale Romano (n. 242), nei quali si può amministrare la Comunione sotto

le due specie

La Comunione sotto le due specie, a giudizio dell'Ordinario e previa la dovuta catechesi, è permessa nei seguenti casi:

1. Ai neofiti adulti nella Messa che segue il loro Battesimo; ai cresimati adulti nella Messa della loro Cresima; ai battezzati che sono accolti nella comunione della Chiesa;
2. Agli sposi nella Messa del loro Matrimonio;
3. Agli ordinati nella Messa della loro Ordinazione;
4. All'abbadessa, nella Messa della sua benedizione; alle vergini, nella Messa della loro consacrazione; ai professi e ai loro genitori, familiari e confratelli nella Messa della loro prima professione, della rinnovazione o professione religiosa perpetua, purché i voti siano emessi o rinnovati durante la Messa;

5. Ai coadiutori missionari laici, nella Messa in cui sono ufficialmente inviati, e a quanti altri ricevono, durante la Messa, una missione ecclesiastica;

6. All' infermo e a tutti i presenti, nell' amministrazione del Viatico, quando la Messa e' celebrata, secondo le norme del diritto, nella casa dell' infermo;

7. Al diacono, al suddiacono e ai ministri, che prestano il loro servizio nella Messa cantata;

8. Quando c' e' concelebrazione:

a) A tutti coloro, anche laici, che nella concelebrazione stessa svolgono un vero ministero liturgico, e a tutti gli alunni dei Seminari che ad essa partecipano;

b) Nelle loro chiese o oratori, anche a tutti i membri degli Istituti che professano i consigli evangelici e ai membri delle altre Societa' che si consacrano con voti religiosi o la oblazione o la promessa a Dio; inoltre a tutti coloro che dimorano giorno e notte nelle case dei membri di quegli Istituti o Societa' ;

9. Ai sacerdoti presenti a grandi celebrazioni, quando non possono celebrare o concelebrazione;

10. A tutti coloro che partecipano agli esercizi spirituali, nella Messa che, durante il corso, viene celebrata espressamente per il gruppo, il quale vi assista attivamente; a tutti quelli che partecipano a riunioni di qualche gruppo pastorale, nella Messa celebrata in comune;

11. A coloro che sono indicati nei numeri 2 e 4, nella Messa del loro giubileo;

12. Al padrino, alla madrina, ai genitori, al coniuge e ai catechisti laici del battezzato adulto, nella Messa della sua iniziazione;

13. Ai genitori, ai familiari e ai benefattori insigni, che partecipano alla Messa di un sacerdote novello;

14. Ai membri delle Comunita', nella Messa conventuale o " della Comunita' ", a norma del n. 76 della Istituzione Generale del Messale Romano.